

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3439}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLISARIO, ALIVERTI, AIARDI, GIORDANO, BUZZI, BELLOTTI, BOFFARDI INES, PICCHIONI, BORGHI, COSTAMAGNA, SISTO, MATTEINI, CUMINETTI, FIORET, SANGALLI, CAROLI, MICHELI PIETRO, SALVATORI, SANTUZ, RAUSA, MAGLIANO, LINDNER

Presentata il 6 febbraio 1975

Norme per l'esercizio della professione di fotografo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza sempre più evidente che l'immagine fotografica va acquistando come mezzo di documentazione, di comunicazione, di informazione, di ricerca, di espressione artistica, e la carenza legislativa sui problemi direttamente legati alla fotografia — siano essi giuridici, morali, politici, sociali, artistici, economici — ci inducono a prendere in considerazione la necessità di provvedimenti atti a regolamentare l'esercizio professionale della fotografia e gli altri aspetti ad esso connessi allo scopo anche di offrire precise indicazioni per la auspicabile formulazione di una legge globale sull'argomento, ormai indispensabile ed indilazionabile.

Una proposta di legge, questa, che vuole affrontare e, possibilmente, risolvere il problema relativo all'esercizio dell'attività fotografica professionale, alla luce della vigente legislazione nazionale ed internazionale ed allo scopo di superare la confusa situazione di fatto che vede implicati nel problema stesso oltre che i professionisti, anche i dilettanti e gli abusivi.

La carenza legislativa sui problemi della fotografia impone la formulazione di una legge sostanzialmente nuova che abbia requisiti validi, oggettivi, in riferimento sia alla situazione italiana sia a quella internazionale e

più specificatamente a quella della Comunità europea.

L'esigenza di puntualizzare le finalità e l'oggetto della legge, i limiti di applicabilità di essa, il richiamo alle convenzioni internazionali è ormai sentita da quanti operano nel settore.

La problematica relativa alla fotografia è molto complessa e, per molti aspetti, delicata e grave. Si pensi alla tutela dei diritti d'autore, alla valutazione della fotografia come opera d'arte, alla diffusione, alla utilizzazione e allo sfruttamento dell'immagine, alla responsabilità dell'utilizzazione dell'immagine, al diritto di riservatezza, alla proprietà del documento fotografico ai limiti giuridici di esercizio, ai riflessi sul mondo sociale-politico-militare-culturale, ai rapporti tra immagine e libertà di espressione personale, allo sviluppo dei mezzi tecnici e meccanici, ai servizi dell'arte fotografica.

Tutto ciò dovrà essere affrontato necessariamente con una legge organica e, naturalmente, risolto.

Alla luce di quanto sopra, la regolamentazione dell'esercizio professionale di fotografo si presenta come problema arduo se va esaminata con attenzione e disciplinata nel breve tempo possibile con la presentazione di una legge di ambito più ristretto di quella gene-

rare-organica, al fine di dare dignità sociale e sicurezza giuridica ed economica al professionista fotografo e difesa degli interessi dei committenti.

Il fotografo professionista, oggi, è costretto ad esercitare la sua attività senza trovare sufficiente tutela nella legge e senza poter dare alla sua opera quella garanzia di serietà professionale basata su una precisa regolamentazione dell'attività fotografica.

La legislazione attuale è carente, confusa e dispersiva. (Si pensi che le norme vigenti sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel regolamento di attuazione di esse; nella legge sui diritti d'autore, nel codice civile e penale, nella legge n. 860 del 1956).

Tali disposizioni non sono adeguate, né tutelano convenientemente una categoria di lavoratori che, come tutte le altre, avrebbe ed ha il diritto di vedere salvaguardata e difesa la propria attività lavorativa. Occorre una legge che deve tra l'altro essere strutturata non solo in armonia con la Costituzione e le leggi fondamentali dello Stato, ma anche con quelle già in vigore in altri paesi della Comunità europea, in modo da assicurare ai fotografi italiani il diritto di poter esercitare anche all'estero la propria professione, a pari titoli di altri fotografi professionisti di altri paesi.

Nell'approntamento, quanto mai laborioso, dell'accluso progetto di legge abbiamo naturalmente tenuto conto delle giuste aspirazioni della categoria, senza però accedere a forme di protezionismo, che non sarebbero state conformi allo spirito della Costituzione, ed abbiamo scrupolosamente rispettato i diritti acquisiti da quelli che già operano in campo fotografico, sicché la legge una volta approvata ed entrata in vigore, non potrà risultare dannosa a nessuno.

Non abbiamo precluso né inteso precludere ad alcuno l'accesso alla professione di fotografo: lo abbiamo soltanto condizionato al possesso di un'adeguata preparazione tecnica, da tutti ormai riconosciuta indispensabile.

La presente proposta di legge nasce anche da un richiesta di base della categoria che in diversi convegni nazionali, attraverso la voce dei rappresentanti di ben 23 associazioni, unioni e federazioni di fotografi professionisti, a livello nazionale, regionale e provinciale, ha dibattuto il problema ed ha offerto ai suoi presentatori validi elementi per una definizione del problema conforme alle aspettative della categoria, dei committenti e di quanti altri si interessano del problema della fotografia.

La tutela della categoria dei fotografi professionisti va vista e considerata nei riguardi dei dilettanti, ma soprattutto degli «abusivi», i quali costituiscono il *punctum dolens* verso cui si appuntano gli strali più critici.

I dilettanti con la loro attività libera e polivalente, spesso rappresentano una concorrenza abbastanza pericolosa innanzitutto a livello economico e commerciale.

La concorrenza diventa poi inaccettabile quando il dilettantismo contrabbanda una vera e propria attività professionale abusivamente esercitata, cosa che richiede, ovviamente, una precisa legislazione che possa evitare e stroncare tale tipo di illecita attività.

Questo discorso riguarda in modo preminente gli «abusivi», i quali non rientrano nella categoria dei dilettanti, ma in quella degli irregolari veri e propri che esercitano l'attività senza autorizzazione, senza licenza, senza iscrizione alla camera di commercio, eludendo il pagamento delle tasse e le spese di esercizio, sicché possono praticare prezzi assolutamente concorrenziali, che il fotografo professionista non potrà mai applicare.

Il problema, comunque, non si risolve tollerando l'esercizio irregolare di tale attività tanto più che molti abusivi la esercitano come secondo mestiere. Connessi a questi motivi, vi sono problemi relativi alla qualificazione professionale, alla intestazione delle licenze di esercizio, delle funzioni riservate agli aiutanti collaboratori, ai lavori tecnici ausiliari.

Da questa breve introduzione, risulta chiaro come sia urgente l'emanazione di una legge per la fotografia che tuteli adeguatamente una categoria di benemeriti lavoratori.

La presente proposta di legge si articola in sei titoli e precisamente:

Titolo I — Finalità della legge e qualifica del fotografo professionista (articoli 1, 2, 3 e 4);

Titolo II — Albi professionali (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10);

Titolo III — Diritti e doveri degli iscritti (articoli 11, 12, 13, 14 e 15);

Titolo IV — Esercizio abusivo della professione di fotografo (articolo 16);

Titolo V — Licenza di esercizio (articoli 17 e 18);

Titolo VI — Disposizioni transitorie e finali (articoli 19, 20 e 21).

Essa sarà integrata da un regolamento per l'attuazione delle norme per l'esercizio della professione di fotografo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E QUALIFICA DEL FOTOGRAFO PROFESSIONISTA

ART. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio in Italia della professione di fotografo, nell'ambito della Costituzione della Repubblica, a tutela dei diritti e dei legittimi interessi, sia delle persone che la esercitano o intendono esercitarla, sia di quelle che si avvalgono delle loro prestazioni.

ART. 2.

La qualifica di « fotografo professionista » è riconosciuta a quelle persone che, in regola con le leggi, praticano la fotografia come normale e continuativa attività retributiva, in proprio o alle dipendenze di altri, svolgendo personalmente o dirigendo le operazioni di ripresa fotografica e quelle che implicano valutazioni di carattere tecnico ed estetico.

Non può essere riconosciuta ai dipendenti, aiutanti ed assistenti che svolgono mansioni limitate e subordinate.

Non può inoltre, fuorché nei casi previsti dall'articolo seguente, essere riconosciuta a persone che esercitano continuativamente altre attività o mestieri.

ART. 3.

Sono compatibili con la professione di fotografo il commercio degli articoli fotografici, cinematografici, ottici ed affini nel rispetto delle leggi che regolamentano le attività commerciali, e la gestione di laboratori fotografici di dimensione artigianale.

In via del tutto eccezionale, in deroga al principio enunziato nell'articolo precedente, l'esercizio della professione di fotografo come attività integrativa di altre può essere consentita solo in quelle località con popolazione non superiore a 2.000 abitanti in cui ciò si renda necessario per assicurare al titolare il necessario per vivere e un servizio alla comunità.

ART. 4.

La professione di fotografo va considerata, per le sue fondamentali caratteristiche, attività di carattere artigianale.

TITOLO II

ALBI PROFESSIONALI

ART. 5.

È istituito in ogni regione un « albo dei fotografi professionisti », al quale dovranno essere iscritti tutti i residenti che intendono esercitare la fotografia come professione.

È inoltre istituito un albo nazionale dei fotografi professionisti costituito dall'insieme di quelli regionali.

La tenuta dei suddetti albi è affidata a « comitati permanenti » i cui compiti sono elencati negli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

Le norme riguardanti la composizione dei comitati, la loro nomina, la loro durata in carica e quant'altro attiene al loro funzionamento sono contenute nello speciale regolamento, che va considerato parte integrante della presente legge.

ART. 6.

L'iscrizione in un albo regionale dei fotografi professionisti è condizione imprescindibile per poter esercitare in Italia la professione di fotografo. Per poterla ottenere gli interessati dovranno presentare domanda al comitato permanente della regione nella quale risiedono, secondo le modalità e con le documentazioni prescritte dal citato regolamento.

I requisiti e le condizioni per le iscrizioni all'albo sono i seguenti:

a) aver superato un esame teorico pratico diretto ad accertare la preparazione tecnico-professionale del richiedente;

b) aver seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ovvero aver conseguito il diploma di specializzazione in fotografia o titolo equipollente con valore abilitante presso una scuola o istituto professionale di stato o pareggiata o parificata o legalmente riconosciuta;

c) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione ad una professione o da un'arte salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

d) non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedure fallimentari, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'entrata.

Sono esentate dall'anzidetto esame quelle persone, che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano già, con regolare licenza, la professione di fotografo.

ART. 7.

Ai comitati regionali permanenti per la tenuta degli albi sono demandati i seguenti compiti:

a) ricevere le domande di iscrizione e deliberare in merito alle stesse;

b) tenere aggiornati gli albi apportandovi, periodicamente, le variazioni per trasferimenti, decessi, cessazioni di attività, sopravvenute incompatibilità, provvedimenti disciplinari ed altre cause; l'albo regionale sarà integrato da un elenco degli studi e delle aziende fotografiche, con i nominativi dei fotografi professionisti da esse eventualmente dipendenti o comunque autorizzati ad operare per il loro conto;

c) vigilare sul comportamento professionale degli iscritti, adottando sanzioni nei confronti di quelli che si rendessero responsabili di infrazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 14 e nell'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge o di altre scorrettezze. Tali sanzioni potranno consistere in richiami, ammonimenti, sospensioni dall'albo, radiazioni dall'albo;

d) fissare periodicamente, entro limiti posti dal comitato nazionale permanente, le tariffe minime e massime alle quali gli iscritti dovranno attenersi nel richiedere i compensi per le loro prestazioni professionali;

e) esprimere pareri, vincolanti nei confronti degli iscritti, su istanza di questi o dietro ricorsi di loro clienti, sulle richieste di compensi che danno, o potrebbero dare, luogo a contestazioni;

f) fissare annualmente i contributi dovuti dagli iscritti per la tenuta degli albi, nonché le tasse dovute in corrispettivo di spe-

ciali servizi, entro limiti stabiliti dal comitato nazionale permanente;

g) provvedere all'amministrazione delle proprie attività e alla compilazione dei bilanci, secondo le norme contenute nel regolamento.

ART. 8.

Contro tutte le deliberazioni dei comitati regionali permanenti le persone interessate possono proporre ricorso al comitato nazionale entro 60 giorni dalla data in cui le deliberazioni sono state adottate; qualora si tratti di deliberazioni riguardanti singole persone, notificate personalmente agli interessati, il termine per ricorrere sarà di 30 giorni, decorrenti dalla data della notifica.

ART. 9.

Al comitato nazionale permanente per la tenuta dell'albo nazionale dei fotografi professionisti sono demandati i seguenti compiti:

- a) tenere aggiornato l'albo nazionale;
- b) concedere autorizzazioni provvisorie all'esercizio della fotografia professionale in Italia ai fotografi professionisti stranieri e a quelli italiani professionisti residenti all'estero che ne facciano motivata richiesta. Tali autorizzazioni non potranno avere durata superiore a 3 mesi, potranno contenere condizioni e limitazioni e saranno, comunque, regolate secondo le convenzioni internazionali e sottoscritte dall'Italia;
- c) controllare ed armonizzare le attività dei comitati regionali permanenti impartendo orientamenti e direttive, rivedendo i loro bilanci e le loro deliberazioni, secondo le norme fissate nel regolamento;
- d) giudicare in secondo grado, con la più ampia facoltà di riesame, sui ricorsi avanzati contro le deliberazioni dei comitati regionali permanenti. Le decisioni del comitato nazionale sono vincolanti per i comitati regionali e per gli iscritti.

ART. 10.

Gli iscritti negli albi dei fotografi professionisti sono ripartiti nelle seguenti tre categorie:

A - Titolari di studi e di aziende fotografiche, che possono assumere commissioni di lavori fotografici senza limitazioni.

Qualora gli studi ed aziende appartenessero a persone giuridiche, quali società o enti, ne sarà considerato titolare, ai fini della presente legge, il fotografo professionista che vi copre mansioni di direzione tecnica o artistica o quello che gli amministratori designeranno quale rappresentante dello studio o azienda.

B - Fotografi professionisti dipendenti, sia da studi ed aziende fotografiche sia da datori di lavoro diversi, i quali possono svolgere le operazioni fotografiche professionali richieste dai loro datori di lavoro, esclusivamente per conto di questi.

Tutto il materiale negativo usato per la esecuzione del lavoro è sempre proprietà esclusiva del fotografo datore di lavoro.

In questa categoria sono inquadrati, oltre agli iscritti pagati a stipendio, anche quelli retribuiti a provvigione o ad incarico, anche se collaboranti saltuariamente, nonché quelli temporaneamente disoccupati.

C - Liberi fotografi (*free-lance*), i quali possono svolgere la loro attività nel campo della fotografia informativa destinata alla stampa e possono vendere le loro immagini e servizi soltanto a giornali e riviste.

L'inquadramento nelle suddette categorie è determinato dalla attività effettivamente svolta dall'iscritto. Nel caso in cui questi ottenga licenza od incarichi che comportino variazioni nella sua posizione, è tenuto a darne comunicazione entro 5 giorni al comitato regionale permanente per la tenuta dell'albo nel quale è iscritto.

I fotografi professionisti delle categorie *B*, *C*, finché permangono in tali categorie, non possono assumere commissioni di lavori fotografici da parte di privati.

Per la gestione di gabbine per foto-automatiche occorre l'iscrizione all'albo professionale.

TITOLO III

DIRITTO E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 11.

La legge riconosce agli iscritti nei sopra citati albi, e soltanto ad essi, il diritto di esercitare a fine di guadagno l'attività fotografica professionale e, conseguentemente, il diritto di essere remunerati per le loro prestazioni.

I fotografi dilettanti non hanno diritto a ricevere compensi o rimborsi per le fotografie da essi eseguite, fuorché nel particolare caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 16 della presente legge. Quelli che tali compensi o rimborsi percepissero sotto qualsiasi forma si renderebbero colpevoli di esercizio abusivo della professione di fotografo e sarebbero passibili delle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente legge.

ART. 12:

Ai fini di agevolare agli iscritti lo svolgimento del loro lavoro e la legittima tutela dello stesso, nonché di facilitare i controlli per la repressione dell'esercizio abusivo, i comitati regionali permanenti per la tenuta degli albi forniranno ad essi tessere di riconoscimento, timbro e contrassegni speciali nominativi.

I titolari di studi e di aziende fotografiche sono tenuti a comunicare ai comitati regionali i nomi dei fotografi professionisti operanti alle loro dipendenze entro cinque giorni dalla loro assunzione o dal conferimento dell'incarico e sono del pari tenuti a comunicare, sempre entro cinque giorni, le cessazioni, per sopravvenuto licenziamento o revoca dell'incarico, degli anzidetti rapporti.

I fotografi professionisti assunti come dipendenti investiti di incarichi da parte di datori di lavoro diversi dagli studi e aziende fotografiche, quali editori, agenzie di pubblicità, agenzie di stampa, ecc., sono tenuti a comunicare ai comitati regionali permanenti per la tenuta degli albi, entro il termine di 5 giorni, sia l'assunzione sia la cessazione del rapporto d'impiego o dell'incarico.

Norme particolari per l'applicazione di questo articolo sono contenute nel regolamento.

ART. 13.

Gli iscritti negli albi dei fotografi professionisti sono tenuti ad osservare, nell'esercizio della loro attività, rigorose norme di etica professionale, sia nei rapporti con i loro colleghi sia con i clienti e con il pubblico in genere.

La concorrenza dovrà svolgersi secondo principi di lealtà, correttezza e dignità, ai quali gli iscritti dovranno attenersi anche

nella pubblicità. In modo particolare, nell'interesse della categoria, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1) i prezzi praticati al pubblico non dovranno in alcun caso essere al disotto di quelli minimi delle tariffe fissate dai comitati permanenti, escludendosi anche tutti gli espedienti promozionali, quali premi, rimborsi, offerte speciali e doni, che possono equivalere a sconti sui minimi tariffari;

2) dovranno essere evitati nella maniera più assoluta apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi, nonché atti e comportamenti che possano, anche indirettamente, causare discredito ad altri fotografi;

3) dovrà essere evitata ogni iniziativa diretta a sottrarre ai colleghi clienti e commissioni di lavori già da essi acquisiti;

4) dovrà essere assolutamente escluso il ricorso a mezzi non leciti per ottenere commissioni di lavori da enti pubblici o da privati.

Nell'interesse generale della comunità nazionale ed in quello particolare della clientela, i fotografi professionisti debbono attenersi alle seguenti norme:

a) eseguire i lavori loro commissionati con diligenza e puntualità, praticando prezzi equi, contenuti nei limiti delle tariffe e, in ogni caso, proporzionati all'entità dei costi sostenuti e dell'impegno professionale in essi prodigato.

Prezzi superiori ai massimi previsti nelle tariffe sono ammissibili solo quando siano stati preventivamente concordati con i clienti;

b) non accettare commissioni di lavori che comportino violazioni dei diritti di altre persone;

c) non fare delle immagini da essi sostenute usi diversi da quelli voluti o consentiti dai committenti, né, in alcun caso, di quelli permessi dalla legge;

d) osservare il segreto professionale intorno alle commissioni di lavori ricevute quando ciò sia richiesto dal cliente o quando la stessa natura delle commissioni lo renda opportuno.

ART. 14.

Gli iscritti sono tenuti a versare ai comitati regionali permanenti i contributi fissati dai comitati stessi per le varie categorie, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 15.

Nei confronti degli iscritti che trasgrediscono alle norme degli articoli 13 e 14, o che comunque si comporteranno in modo professionalmente o commercialmente scorretto, i comitati regionali permanenti per la tenuta degli albi adotteranno sanzioni commisurate alla gravità dei fatti commessi, le quali potranno consistere in richiami, ammonizioni, radiazioni dall'albo.

Le stesse sanzioni saranno adottate a carico dei fotografi professionisti iscritti nelle categorie *B* e *C*, previste dall'articolo 10 della presente legge, nonché dei fotografi stranieri muniti della autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 9, qualora assumessero in proprio commissioni di lavori da parte di privati o di enti.

La radiazione sarà adottata a carico di quanti, avendo riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte e che non sia intervenuta nei loro riguardi la riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale ovvero a quanti siano stati soggetti a procedure fallimentari senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Per l'adozione delle anzidette sanzioni dovrà essere seguita la particolare procedura prescritta dal regolamento, che fissa anche le norme per i ricorsi al comitato nazionale.

TITOLO IV

ESERCIZIO ABUSIVO
DELLA PROFESSIONE DI FOTOGRAFO

ART. 16.

L'esercizio abusivo della professione di fotografo costituisce reato ed è punibile con la ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 e, nei casi gravi, con l'arresto fino a due mesi. Imputabile di tale reato è chiunque, senza essersi iscritto in un albo dei fotografi professionisti oppure essendone stato sospeso o radiato assuma commissioni di lavori fotografici da parte di privati o enti o compia operazioni di ripresa fotografica ricevendone compenso sotto qualsiasi forma.

È fatto divieto a qualsiasi azienda fotografica o titolare di studi fotografici di servizi di propri dipendenti non iscritti all'albo per l'esecuzione di fotografie di qualsiasi genere.

È altresì imputabile chiunque, non iscritto in un albo dei fotografi professionisti, metta in vendita fotografie di propria produzione, anche se non commissionate da altri.

Non costituisce tuttavia reato la vendita, da parte di fotografi non professionisti, ad editori di riviste, giornali o libri nonché ad enti televisivi e a produttori cinematografici di immagini fotografiche di carattere artistico, o che siano espressione di talento creativo, o che abbiano funzione narrativa, o che servano ad illustrare relazioni, inchieste sociali, pubblicazioni scientifiche, ecc.

TITOLO V

LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 17.

Le licenze per l'apertura e l'esercizio di studi ed aziende fotografiche sono rilasciate dalle regioni e comprendono la facoltà di esercitare la fotografia anche nelle strade, sulle spiagge e nei luoghi pubblici in genere, anche con cabine automatiche.

In ciascuna licenza dovrà essere indicato il numero massimo dei fotografi e delle eventuali cabine automatiche professionisti autorizzato ad operare alle dipendenze della ditta intestataria. Ogni licenza indicherà la città nella quale questa dovrà stabilire la sua sede; ma i titolari avranno facoltà di acquisire commissioni di lavori e di operare in tutto il territorio nazionale.

ART. 18.

La licenza di « fotografo ambulante » è abolita.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

Le licenze per l'esercizio di studi fotografici in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno convertite in licenze regionali del nuovo tipo.

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano la professione di fotografo in forma ambulante con licenza della questura potranno continuare ad

esercitarla con iscrizione nell'albo professionale, in apposita categoria provvisoria ad esaurimento, ma non avranno automaticamente diritto ad ottenere la sostituzione della loro licenza con una di nuovo tipo.

ART. 20.

Il comitato regionale dell'albo dei fotografi professionisti, di cui all'articolo 5, viene costituito ed insediato in prima nomina dal presidente della regione su proposta dell'assessore regionale all'artigianato, sentito il parere dei sindacati e associazioni di categoria a livello regionale esistenti.

ART. 21.

I controlli dell'autorità di pubblica sicurezza sulle attività fotografiche sono aboliti.

Debbono considerarsi abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.